



CORTE FEDERALE D'APPELLO

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

composta dai Signori:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | <i>Presidente</i> |
| - Dott. Luigi CASO | <i>Giudice componente</i> |
| - Avv. Andrea SEGATO | <i>Giudice componente</i> |

riunitasi in data **21 dicembre 2023** nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, alla presenza del Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, del Segretario dell'Ufficio della Procura, Avv. Felicia De Angelis, dell'Avv. Mario Scarica, difensore del reclamante, signor Federico De Rossi, ha emesso la

DECISIONE N. 3 / S.S. 2023-2024

§ § §

Il signor Federico De Rossi (di seguito il “*Reclamante*”), tesserato della Rugby Parma F.C. 1931 Soc. Coop. (di seguito “*Rugby Parma*”), ha impugnato, chiedendone la sospensione, la decisione del Tribunale Federale n. 4 S.S. 2023/2024 (di seguito la “*Decisione*”), resa in data 9 novembre 2013 e pubblicata in data 13 novembre 2023, con cui è stato condannato alla sanzione complessiva di mesi 8 di squalifica per la violazione dell'art. 27, n. 1, lett. k) e n. 2, lett. a) del Regolamento di

1

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Giustizia Sportiva (di seguito il “R.G.S.”) in quanto, alla fine della gara U19 del 26 febbraio 2023 tra la Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 (di seguito “Lazio Rugby”) ed il Rugby Parma, colpiva con un pugno al volto il giocatore Marco Colangeli del Rugby Parma, procurandogli due fratture mandibolari composte, che rendevano necessario un intervento chirurgico.

La Decisione ha, altresì, condannato la Rugby Parma alla sanzione pecuniaria di euro 250,00 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 20, n. 6 del R.G.S.

*

A sostegno del reclamo la difesa del De Rossi ha dedotto:

- l’irregolare composizione del Collegio giudicante e la conseguente nullità della Decisione, in quanto non avrebbe avuto la possibilità di accertare se all’udienza del 6 novembre 2023 fosse effettivamente presente il componente del Collegio, avv. Andrea Rossi, collegato in audio-video;
- la carenza di istruttoria in quanto non sarebbe stata raggiunta la prova della responsabilità del De Rossi in ordine al fatto ascritto;
- la non equità dell’entità della pena comminata al De Rossi.

*

La difesa del Reclamante ha, quindi, chiesto: in via preliminare, la sospensione della Decisione ai sensi degli artt. 75, comma 4 e 90, comma 2, del R.G.S.; in via principale il proscioglimento del De Rossi; in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata al De Rossi.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

*

Con decreto presidenziale in data 30 novembre, previo rigetto dell'istanza di sospensione, è stata fissata l'udienza di discussione del reclamo per il giorno 21 dicembre, ore 15,00.

*

Con memoria in data 13 dicembre 2023 la Procura Federale ha puntualmente contestato tutte le censure addotte a sostegno del reclamo, chiedendone il rigetto.

*

All'udienza del 21 dicembre 2023 il difensore del Reclamante, dopo aver diffusamente illustrato i motivi di reclamo, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate; il Procuratore Federale, confutati puntualmente i motivi di reclamo, ne ha chiesto il rigetto e la conseguente conferma della Decisione del Tribunale Federale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A sostegno della censura relativa alla irregolare composizione del Collegio, la difesa del Reclamante ha argomentato che in avvio dell'udienza del 6 novembre 2023 era stato comunicato alle parti che un componente del Collegio e precisamente l'avv. Andrea Rossi avrebbe partecipato all'udienza in collegamento audio-video, ma che *“il componente in questione, né all'inizio, né durante, né tantomeno alla fine dell'udienza si [sarebbe] mai palesato in modo tale da permettere alle parti di controllare la regolarità della formazione del collegio giudicante”* (v. pag. 5 del reclamo).



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Muovendo da tale presupposto la difesa del Reclamante ha chiesto alla Corte di *“acquisire informazioni circa la regolare costituzione del collegio giudicante del primo grado presso il Tribunale Federale FIR, pena la declaratoria di nullità della sentenza per irregolarità nella composizione del collegio giudicante”* (v. pag. 7 del reclamo).

2. La suesposta censura risulta, in primo luogo, inammissibile essendo sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio.

Né può essere demandata a questa Corte l'assunzione di *“informazioni”* circa la regolare costituzione del Collegio giudicante di primo grado.

3. In ogni caso la censura in esame risulta destituita di fondamento.

Giova innanzitutto ricordare che l'articolo 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI dispone che *“per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia confermano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 73.3 del R.G.S. *“lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio”*.

Nella fattispecie in esame non è in contestazione il fatto che un componente del Collegio giudicante di primo grado ha partecipato all'udienza in collegamento audio-video - modalità, peraltro, del tutto legittima per quanto chiarito in precedenza - bensì la circostanza che il predetto componente avrebbe omesso di *“palesarsi”* impedendo in tal modo alle parti di verificare la regolare composizione del Collegio.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Ove si consideri che, come riferisce la stessa difesa del Reclamante, in avvio dell'udienza del 6 novembre 2023 i difensori delle parti erano stati informati che un componente del Collegio avrebbe partecipato in collegamento audio-video, è evidente che non era onere del predetto componente "palesarsi" al fine di consentire alle parti di verificare la sua effettiva partecipazione all'udienza, quanto piuttosto della difesa del Reclamante sollevare eventuali eccezioni al riguardo.

Il primo motivo di reclamo, oltre ad essere inammissibile, risulta privo di fondamento.

4. A sostegno del secondo motivo di reclamo la difesa del Reclamante si è limitata a sostenere che il Tribunale Federale, ai fini dell'accertamento della responsabilità del De Rossi per il fatto ascritto, si sarebbe basato esclusivamente sulle dichiarazioni scritte presenti in atti, peraltro prive di firma, e non avrebbe, invece, tenuto conto di una serie di incongruenze del materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale che, al contrario, sarebbero di per sé sufficienti a dimostrare l'infondatezza delle accuse mosse al Reclamante.

Trattasi, in particolare, dell'orario in cui il Colangeli è stato accompagnato al pronto soccorso, della presenza di paramedici sul posto e della partecipazione del Colangeli al c.d. terzo tempo.

All'udienza del 21 dicembre 2023 la difesa del Reclamante ha ulteriormente argomentato che dalla documentazione presente in atti si evincerebbe che l'unica testimonianza che attribuisce il fatto al De Rossi, numero 8 del Rugby Parma, sarebbe quella resa dal testimone sig.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Mattia Ranaldi, tesserato della Lazio Rugby, ma che tale testimonianza non risulterebbe attendibile a fronte delle molteplici dichiarazioni nelle quali o non veniva indicato l'autore del fatto o addirittura il fatto stesso non veniva percepito.

5. Anche le argomentazioni addotte a sostegno del secondo motivo di censura non colgono nel segno.

Come correttamente statuito dal Tribunale Federale, la Procura ha acquisito una serie di dichiarazioni testimoniali dalle quali si evince chiaramente la responsabilità del De Rossi in ordine al fatto ascritto (v. in particolare le dichiarazioni rese dal sig. Riccardo Bottaro, dalla sig.ra Joanna Beata Dalwichowska e la dichiarazione congiunta resa dal sig. Gianluca Gentile, dalla sig.ra Antonietta di Salvo e dalla sig.ra Emanuela Mangiavacchi, tutte regolarmente firmate).

Inoltre, come del resto riferisce la stessa difesa del Reclamante, agli atti della Procura risulta il verbale di audizione in data 19 aprile 2023 del sig. Mattia Ranaldi, tesserato della Rugby Lazio, dal quale si evince che il predetto tesserato ha chiaramente affermato che il Colangeli veniva colpito con un pugno da un atleta del Parma che indossava la maglia n. 8 ovvero sia la maglia indossata dal del De Rossi.

6. A fonte di tali inequivoche testimonianze non possono, evidentemente, assumere alcuna rilevanza le presunte incongruenze del materiale probatorio acquisito dalla Procura Federale, denunciate dalla difesa del Reclamante, anche perché trattasi di incongruenze prive di fondamento.



CORTE FEDERALE D'APPELLO

La circostanza che il Colangeli si sia recato al pronto soccorso 13 ore dopo l'aggressione è stata rappresentata dallo stesso Colangeli nell'esposto presentato alla Procura Federale ed è facilmente spiegabile ove si consideri che, come si evince dai referti medici in atti, il Colangeli aveva subito due fratture mandibolari composte; il che spiega, evidentemente, anche la sua partecipazione al c.d. terzo tempo.

L'ulteriore "incongruenza" relativa al fatto che, contrariamente a quanto indicato nell'esposto del Colangeli, non erano presenti paramedici sul posto, risulta smentita dalla testimonianza del sig. Giacomo Montini, tesserato della Rugby Parma, il quale, sentito dal difensore del Reclamante, ha espressamente dichiarato che erano presenti dei paramedici, presenza peraltro obbligatoria per legge trattandosi di un evento sportivo.

7. Infine, per quanto attiene all'entità della pena, la Corte ritiene condivisibile la pronuncia del Tribunale.

P.Q.M.

la Corte Federale d'Appello rigetta il reclamo proposto dal signor Federico De Rossi per la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 4 s.s. 2023/2024, depositata il 9 novembre 2023 e pubblicata il 13 novembre 2023.

Così decisione nella Camera di Consiglio del 21.12.2023.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
(Avv. Andrea Caranci)

IL 30/12/2023

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Corte Federale
Il Segretario
Barbara Zicchier

PUBBLICATA

Stadio Olimpico - Curva Nord
Dopo l'orario - 00135 Roma
federugby.it

IL 02/01/2024



Firmato digitalmente da:
CARANCI ANDREA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE
AVVOCATI ROMA
Data: 30/12/2023 19:40:04

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it